34-10-D-93
6
103

TRADUZIONE
DELLA CONDANNA PRONUNZIATA
DAL SANTISSIMO SIGNOR NOSTRO
PIO
PER DIVINA PROVIDENZA
PAPA SESTO

Di molte Proposizioni estratte dal Libro stampato in Lingua Italiana col titolo = *Atti, e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja dell' Anno* MDCCLXXXVI. = *In Pistoja per Atto Bracali Stampatore Vescovile. Con approvazione.*

Con la proibizione del medesimo Libro, e di qualsivoglia altro in difesa di esso, tanto forse divulgato, quanto da divulgarsi in avvenire.

ROMA MDCCXCV.

Dalla Stamperia della Rev. Camera Apostolica.

Digitized by Google

Digitized by Google

AVVERTIMENTO

Essendosi avuto riscontro, che in più luoghi pensavasi di tradurre in lingua Italiana la Bolla Dogmatica di NOSTRO SIGNORE PAPA PIO SESTO, che incomincia *Auctorem Fidei* in data dei 28. Agosto del prossimo passato anno 1794., e da altra parte temendosi, che le suddette versioni o per imperizia, o per negligenza, o per malizia dei Traduttori potessero essere poco accurate, e forse anche perniciose, si è stimato bene di farne quì in Roma una Traduzione con la maggiore possibile diligenza ed esattezza, ed è quella appunto che ora si pubblica con le Stampe.

Per ovviare peraltro a qualunque disputa, che potesse insorgere per qualsisia discrepanza di senso, che o vi fosse, o si pretendesse esservi fra il Testo Originale Latino, e questa Versione, la stessa SAN-

Digitized by Google

TITA' SUA espressamente dichiara, e comanda, che si debba stare al Testo Originale Latino in cui si contiene il Giudizio Dogmatico pronunziato da SUA SANTITA'.

Digitized by Google

V.

PIO VESCOVO

SERVO DE' SERVI DI DIO

A tutti i Fedeli salute, ed Apostolica Benedizione.

All' Autore della Fede, e Consumatore Gesù mirando Noi, vuole l'Apostolo (*a*) che diligentemente ripensiamo, quale e quanto grande contraddizione sostenne il Divin Redentore dai peccatori contro se medesimo, affinchè stanchi dalle fatiche e dai pericoli non ci perdiamo talvolta di animo, e rimanghiamo pressochè soccombenti. Con questo salutevolissimo pensiere allora principalmente necessario è che noi ci fortifichiamo, e ristoriamo, quando contro il Corpo medesimo di Cristo *che è la Chiesa* (*b*) più veemente ingagliardisce l' ardore di questa fiera interminabile congiura: Acciocchè confortati dal Signore, e nella potenza della virtù di Lui, protetti dallo scudo della Fede, possiamo resistere nel giorno de' mali, e tutti estinguere gl' infuocati dardi del maligno (*c*). In questo sconvolgimento de' tempi, in questa orribile confusione, e rovesciamento di cose dura lotta sovrasta a tutti li buoni contro ad ogni sorta di Nemici del nome Cristiano: più dura a Noi, cui per la cura, e governo di tutto 'l gregge affidato alla Pastorale nostra sollecitudine *maggior zelo incombe sopra ogni altro per la Cristiana Religione* (*d*). Ma pure nella gravezza stessa di questo peso agli omeri nostri addossato, *di portare i pesi di tutti quegli che sono gravati*, quanto più con-

(*a*) Agli Ebrei cap. 12.
(*b*) Ai Colossensi cap. 1.
(*c*) Agli Efesini cap. 6.
(*d*) S. Siricio ad Imerio di Tarragona *nella Lettera* 1. *presso il Coust.*

Digitized by Google

scii siamo a Noi stessi della nostra debolezza, ad una tanto più ferma speranza ne chiama, e ne solleva la divina istituzione di questo Apostolico Ministero talmente stabilito nella Persona di Pietro, che non dovendo questi giammai abbandonare il governo della Chiesa, neppure mai tralasciasse di portare i pesi dell'Apostolico regime in quegli che con perpetua successione gli sarebbono dati da Dio quali Eredi da sostenere, e proteggere in tutta la serie de' tempi.

In mezzo a tante e sì gravi tribolazioni che d' ogni intorno ci assediano, si è aggiunto come per colmo di tutte le altre molestie, che d' onde venir ci dovea motivo di sollievo e di gaudio, ci sia cagion provenuta di maggior tristezza, ed affanno. Imperocchè *allora quando chi sotto nome di Sacerdote presiede alla Sacrosanta Chiesa di Dio ritrae lo stesso Popolo di Cristo dal sentiero della verità nel precipizio di una erronea persuasione, e ciò fa in una ragguardevolissima Città, allora sì che va raddoppiato il pianto, e dee usarsi una maggior sollecitudine* (*a*).

Fuvvi non già nelle più remote contrade, ma nella luce stessa dell' Italia, sotto gli occhj di Roma, e presso i Sacri limini degli Apostoli, fù un Vescovo decorato dell' onore di doppia Sede (Scipione de' Ricci già Vescovo di Pistoja, e Prato) il quale venuto alla nostra presenza per ricevere il Pastoral Ministero, accolto da Noi con paterna carità, si astrinse dal canto suo colla religione di un giuramento solenne, nel rito stesso della sacra sua Ordinazione a prestare a Noi, ed a questa Apostolica Sede la dovuta ubbidienza, e fedeltà.

E quegli stesso non guari dopo che congedato col bacio di pace dal Nostro amplesso portossi al governo delle greggie a lui commesse, circonvenuto dalle frodi di coacervati Maestri di perversa sapienza, non già intese, come dovea, a sostenere, coltivare, perfezionare quella pacata lodevole forma di cristiana istituzione, che a norma della Ecclesiastica regola i Vescovi suoi Antecessori aveano da gran tempo introdotta, e come radi-

(*a*) S. Celestino I. *nella Lettera* 12. *presso il Coust.*

Digitized by Google

106

cata; ma per l' opposto sotto finta specie di riforma, con introdurre importune novità tosto si prese a turbarla, e parte a parte sconvolgendone l'ordine tutta da' fondamenti rovesciarla.

Che anzi avendo ancora per nostra insinuazione rivolto il pensiere alla convocazione di un Sinodo Diocesano, fece sì l' inflessibile di lui pertinacia nel proprio senso, che da quello che apportar dovea un tal qual rimedio alle ferite, ne nascesse un danno maggiore. E certamente dappoichè questo Sinodo Pistojese sbuccò dal nascondiglio, in cui occulto si giacque per alcun tempo, Uomo non fù che piamente, e saggiamente sentisse della Religione, che non si avvedesse tantosto essersi gli Autori del medesimo prefisso l' intento di riunire come in un Corpo i semi delle guaste dottrine che sparsi aveano in tanti Libercoli, di riprodurre errori di già proscritti, di derogare la dovuta Fede all' autorità de' Decreti Apostolici che li proscrissero.

Le quali cose veggendo Noi che quanto più gravi erano di lor natura, tanto più istantemente l' ajuto richiedevano della Pastorale nostra sollecitudine, non tardammo punto di rivolgere l'animo a que' consigli, che più atti sembrassero a sanare, o a reprimere il mal che sorgeva.

Ed in prima ricordevoli del saggio avvertimento del B. Nostro Predecessore Zosimo (*a*), *che le cose grandi altrettanto gran peso di esame richiedono*, ordinammo che un Sinodo dato alla luce da un Vescovo fosse prima esaminato da quattro Vescovi, ed altri Teologi aggiunti del Clero Secolare: indi deputammo una Congregazione di più Cardinali della S. R. C., e di altri Vescovi, i quali diligentemente considerassero la serie tutta degli Atti, confrontassero i passi quà e là sparsi, discutessero i sentimenti estratti: i cui voti ricevemmo in voce, ed in iscritto esposti dinanzi a Noi: li quali tutti furono di parere doversi il Sinodo generalmente riprovare, e con censure più o meno gravi qualificare molte proposizio-

(*a*) S. Zosimo *nella Lettera* 2. *presso il Coust.*

ni estratte da esso, altre per se medesime, altre attesa la connessione de' sentimenti. Le animadversioni dei quali avendo Noi ascoltate, e ponderate, ci prendemmo ancora il pensiere, che da tutto il Sinodo raccolti alcuni principali capi di perverse dottrine, alle quali riferire si possono direttamente, o indirettamente le riprovabili sentenze sparse per il Sinodo, ridotti venissero ad un certo ordine, e che a ciascun di essi applicata fosse la sua particolare censura.

E perchè da questo medesimo confronto de'luoghi, e discussione di sentenze, sebbene accuratissimamente eseguiti, protervi Uomini non prendessero occasione di malignare, per andare anche incontro a qualunque siffatto forse di già preparato cavilloso comento, risolvemmo di appigliarci al saggio consiglio, che nel reprimere simiglianti emergenti pericolose, e nocive novità molti fra Nostri SSmi Predecessori, e Vescovi di grande autorità, ed eziandio Concilii Generali rettamente, e cautamente adoperato, e con illustri esempj contestato, e commendato ne trasmisero.

Ben essi conoscevano l'arte maliziosa d'ingannare propria de' Novatori, li quali temendo di offendere le Cattoliche orecchie si studiano bene spesso di ricoprire sotto frodolenti inviluppi di parole i lacci delle loro astuzie, affinchè l'errore nascosto tra senso e senso (*a*) più facilmente s'insinui negli animi, ed alterata per mezzo di brevissima addizione, o mutazione la verità della sentenza, la confessione che operar dovea la salute, con certo sottile passaggio conduca alla morte. Che se questa inviluppata e fallace maniera viziosa è in ogni genere di parlare, in niun modo è da comportarsi in un Sinodo, la cui prima lode esser dee di seguire nell'insegnamento una piana, e talmente chiara e limpida forma di dire, che non lasci luogo a pericolo d'inciampo: Che però il peccare in questo genere non ammette quella subdola difesa, solita recarsi, che ove in alcun luogo trascorsa sia qualche espressione alquan-

(*a*) S. Leone M. *nella Lett.* 129. *dell'Ediz. dei Baller.*

to dura, si ritrova la medesima o spiegata più chiaramente altrove, o anche corretta; quasichè questa sfrenata licenza di affermare e di negare come piace, che fu sempre frodolenta astuzia de' Novatori a seduzione dell'errore, valer non dovesse ad accusare l'errore stesso anzichè ad iscusarlo: O come se alle Persone idiote particolarmente nell'imbattersi per avventura in questa o in quella parte di un Sinodo esposto a tutti in volgar lingua, presenti sempre fossero gli altri diversi passi da contraporre, e che nel confrontarli fosse ciascuno da tanto da saperli per se stesso ridurre a tal senso da schivare, come malamente costoro spargono, ogni pericolo d'inganno, e di perversione. Arte è questa perniciosissima d' insinuare l' errore, con sommo avvedimento ravvisata, e con gravissima riprensione dal nostro Predecessore S. Celestino (*a*) redarguita nelle Lettere del C. P. Vescovo Nestorio nel cui tenore ed incoerente multiloquio rintracciato egli per ogni parte, scoperto fu e colto quale scaltro impostore, che il vero avvolgendo coll'oscuro, e da capo l'uno coll'altro confondendo, o confessava quello che avea negato, o tentava di negare quello che avea confessato. Contro le quali insidie pur troppo spesso in ogni età rinnovate miglior modo nè più conducente fu messo in opera se non quello, che col prendersi a dichiarare quelle sentenze le quali sotto 'l velo dell' ambiguità cuoprono una pericolosa sospetta discrepanza di sensi, distintamente si notasse il perverso significato, cui soggiaccia l' errore riprovato dal senso Cattolico.

La qual condotta piena di moderazione abbiamo Noi tantopiù volentieri abbracciata, quantochè a riconciliare gli animi, e ricondurli alla unità dello spirito nel vincolo della pace (il che ci rallegriamo essere digià in molti coll'ajuto di Dio felicemente avvenuto) abbiamo riconosciuto, che fia per essere di gran giovamento il provedere in primo luogo che i pertinaci Settatori del Sinodo, se pur ve ne rimarranno, che Dio non

(*a*) S. Celestino *nella Lett.* 13. *num.* 2. *presso il Const.*

voglia, non possano in avvenire per eccitare nuove turbolenze chiamare come a parte della giusta loro condanna Scuole Cattoliche, le quali, tuttochè ripugnanti, si sforzano essi di trarre dalla loro per una certa travolta somiglianza di affini vocaboli, non ostante una dissomiglianza di sentimenti espressamente attestata dalle medesime. Ad altri poi che inavvedutamente si fossero lasciati preoccupare l'animo di più moderata opinione a favor del Sinodo, si tolga ogni motivo di lagnanza, non potendo ad essi dispiacere, quando sanamente pensino, come vogliono apparire, che si condannino dottrine di tal modo esposte, che di fronte appresentano errori da' quali si professano del tutto alieni.

E neppure fin quì credemmo aver bastantemente soddisfatto agl' impulsi dell' affettuosa nostra mansuetudine, o per dir meglio della carità verso il Fratello Nostro, cui per quanto sta in Noi vogliamo, se ancor possiamo, sovvenire (*a*). Carità da cui animato il Nostro S. Predecessore Celestino (*b*) non ricusava anche oltre il dovere, cioè con sofferenza maggiore di quella, che paresse doversi usare, aspettare il ravvedimento de' Sacerdoti chiamati a resipiscenza. Ed in vero con S. Agostino, e con i PP. Milevitani vogliamo piuttosto, e bramiamo, che li Spargitori di ree dottrine siano entro la Chiesa con Pastorale cura sanati, che perduta ogni speranza di salute siano da quella recisi, se pure a ciò non costringa alcuna necessità (*c*).

Quindi per non tralasciare genere alcuno di uffizio, che valevole sembrar potesse, e conducente a riguadagnare un Fratello, prima di più oltre procedere pensammo di chiamare a Noi il predetto Vescovo con amorevolissime Lettere a lui date di nostro ordine, promettendo che sarebbe con tutta benevolenza accolto da Noi,

(*a*) S. Celestino *nella Lett.* 14. *al Popolo C. P. num.* 8. *presso il Const.*

(*b*) *Nella Lettera* 13. *a Nestorio num.* 9.

(*c*) *Nella Lettera* 176. *num.* 4. 178. *num.* 2. *dell' Ediz. Maur.*

Digitized by Google

nè sarebbegli vietato di produrre in suo favore liberamente, ed apertamente quel tanto, che gli fosse sembrato. Nè in vero venuta era meno in Noi ogni speranza, che quando recata seco avesse quella docilità di animo, che per sentimento dell'Apostolo ricercava principalmente S. Agostino (*a*) in un Vescovo, riprodotti che gli fossero con semplicità, e candore senza altercazione, ed acerbità i principali capi delle dottrine, che degne fossero sembrate di più grave riprensione, rientrando Egli in se stesso non difficilmente sarebbesi indotto, e a volgere in più sano senso le dottrine esposte con ambiguità, e a rigettare apertamente quelle in cui manifesta apparisse la pravità, cosicchè in tal modo con molta estimazione del suo nome, e con lietissima congratulazione di tutti li buoni, per mezzo di una desideratissima correzione colla maggior pace possibile quietati sarebbonsi gli strepiti nella Chiesa insorti (*b*).

Ora però che con accagionare incomodi di salute non ha stimato valersi di questa nostra benigna condiscendenza, più non possiamo differire di soddisfare all' obbligo del nostro Pastorale Ministero. Causa non è questa di pericolo ad una soltanto o altra Diocesi: *Urtata è la Chiesa Universale da qualunque novità* (*c*). Già da gran tempo, e da ogni parte non solo si aspetta, ma con incessanti ripetute istanze il giudizio s' implora di questa Suprema Apostolica Sede. Guardi Iddio che la voce di Pietro taccia giammai in questa sua Cattedra, nella quale vivendo Egli, e perpetuamente presedendo presta a chiunque la ricerca la verità della Fede (*d*). Tuta non è in tali casi una di soverchio protratta connivenza, rendendosi pressochè reo del pari chi dissimula, come chi predica cotanto irreligiose massime (*e*).

(*a*) *Lib.*4. *del Battesimo contro i Donatisti cap.*5., *e lib.*5. *cap.* 26.

(*b*) S. Celestino *nella Lett.* 16. *num.*2. *presso il Coust.*

(*c*) S. Celestino *nella Lett.*21. *ai Vescovi di Francia*.

(*d*) Il Crisologo *nella Lettera a Eutiche*.

(*e*) S. Celestino *nella Lett.*12. *num.*2.

Digitized by Google

D' uopo è pertanto tor via una piaga, che non un membro solo ammorba, ma offende il Corpo tutto della Chiesa (*a*); provedendo coll' ajuto della Divina pietà, che troncate le dissensioni pura, ed immacolata si mantenga la fede Cattolica, e richiamati dall' errore coloro che prave dottrine difendono, quegli la cui fede è approvata, vengano coll'autorità nostra raffermati (*b*).

Implorato pertanto il lume dello Spirito Santo con assidue replicate preghiere, private, e pubbliche, sì nostre come de' pii Fedeli di Cristo; ogni cosa pienamente, e maturamente considerata, venuti siamo nella determinazione di condannare, e riprovare quelle molte proposizioni, dottrine, sentenze tratte dagli Atti, e Decreti del menzionato Sinodo, o espressamente insegnate, o ambiguamente insinuate, sotto le note e censure apposte, conforme si è detto, a ciascuna di esse, come con questa nostra Costituzione da valere in perpetuo le condanniamo, e riproviamo:

E sono le seguenti.

Dell' Oscuramento delle Verità nella Chiesa.

Dal Decr. della Graz. §. 1.

I. La proposizione la quale asserisce, che *in questi ultimi Secoli si è sparso un generale oscuramento su le verità più importanti della Religione, e che sono la base della Fede, e della morale di Gesù Cristo,*

Eretica.

Della Podestà attribuita alla comunità della Chiesa affinchè per essa si comunichi ai Pastori.

Lett. Convoc.

II. La proposizione la quale stabilisce *che la Podestà fu data da Dio alla Chiesa per comunicarsi ai Pastori che sono i Ministri suoi per la salute delle Anime;*

(*a*) *Il medesimo nella Lett.* 11. *a Cirillo num.* 3.
(*b*) S. Leone M. *nella Lett.* 23. *a Flaviano C. P. num.* 2.

Digitized by Google

XIII.

Così intesa che dalla Communità dei Fedeli derivi nei Pastori la Podestà dell' Ecclesiastico Ministero, e Regime,

Eretica.

Della denominazione di Capo Ministeriale attribuita al Romano Pontefice.

Decr. della Fede §.8.

III. Inoltre quella la quale stabilisce *essere il Romano Pontefice Capo Ministeriale*;

Così spiegata che il Romano Pontefice non da Cristo in persona del B.Pietro, ma dalla Chiesa riceva la Podestà del Ministero, che à nella Chiesa universale come Successor di Pietro, vero Vicario di Cristo, e Capo di tutta la Chiesa,

Eretica.

Della Podestà della Chiesa riguardo allo stabilire, e sanzionare l'esteriore Disciplina.

Decr. della Fede §§.13. 14.

IV. La proposizione la quale afferma *che sarebbe un abuso dell' autorità della Chiesa trasportandola oltre i confini della Dottrina, e della morale, ed estendendola a cose esteriori, ed esigendo con forza ciò che dipende dalla persuasione, e dal cuore*, così ancora *che molto meno le appartiene esigere con la forza esteriore soggezione ai suoi decreti*;

In quanto con quelle indeterminate parole *estendendola a cose esteriori* noti come abuso dell' autorità della Chiesa l'uso di quella Podestà ricevuta da Dio, che usarono anche gli stessi Apostoli nello stabilire, e sanzionare l' esterior disciplina,

Eretica.

V. In quella parte che insinua non aver la Chiesa l' autorita di esigere soggezione ai suoi Decreti, fuori che per i mezzi che dipendono dalla persuasione;

Digitized by Google

In quarto intenda che la Chiesa *non abbia la Podestà conferitale da Dio non solamente di dirigere con i consigli, e persuasioni, ma ancora di comandare con le Leggi, e di tenere in dovere, e costringere i sviati, e contumaci con esteriore giudizio, e con pene salubri,*

Da Bened. XIV. nel Breve *Ad assiduas* anni 1755. Primati, Archiepiscopis, et Episcopis Regni Polon.

Inducente in Sistema altre volte condannato come Eretico.

Diritti indebitamente attribuiti ai Vescovi.

Decr. dell' Ord. §. 25.

VI. La dottrina del Sinodo con la quale professa *essere persuaso che il Vescovo abbia ricevuto da Gesù Cristo tutti i Diritti necessarii per il buon governo della sua Diocesi;*

Quasi che al buon governo di ciascuna Diocesi necessarie non siano le superiori ordinazioni concernenti o la Fede e i costumi, o la disciplina universale, delle quali il diritto appartiene ai Sommi Pontefici, e ai Concilii Generali per tutta la Chiesa,

Scismatica, per lo meno erronea.

VII. Similmente in ciò che esorta il Vescovo *a proseguire con tutto lo zelo al più perfetto stabilimento dell' Ecclesiastica Disciplina a fronte di tutte le consuetudini in contrario, o esenzioni, o riserve che si oppongono al buon ordine della Diocesi, alla maggior gloria di Dio, ed alla maggiore edificazione dei Fedeli;*

Per ciò che suppone poter il Vescovo a proprio suo giudizio, ed arbitrio stabilire, e decretare contro le consuetudini, esenzioni, riserve, siano quelle che ànno luogo in tutta la Chiesa, siano quelle, che ànno luogo in ciascuna Provincia, senza il permesso, ed' intervento della Superiore Gerarchica Podestà

Digitized by Google

dalla quale sono state introdotte, o approvate, ed ànno forza di Legge,

Inducente nello Scisma, e sovversione del Regime Gerarchico, erronea.

VIII. Similmente ciò che inoltre dice essergli persuaso, *che i Diritti del Vescovo ricevuti da Gesù Cristo per governare la Chiesa nè possono alterarsi, nè impedirsi; e qualora accada che l'esercizio di essi per qualsivoglia motivo sia stato interrotto, possa sempre il Vescovo, e debba entrare nei Diritti suoi originarii, ogniqualvolta lo esiga il bene maggiore della sua Chiesa;*

In ciò che accenna, che l'esercizio dei diritti Vescovili non possa impedirsi, o limitarsi da alcuna Superior Podestà, ogni qual volta il Vescovo a proprio giudizio stimerà essere meno ciò espediente al maggior bene della sua Chiesa,

Inducente nello Scisma, e Sovversione del Regime Gerarchico, erronea.

Diritto malamente attribuito ai Sacerdoti di Ordine inferiore circa i Decreti della Fede, e della Disciplina.

Lett. Convoc.

IX. La Dottrina la quale stabilisce, che *la riforma degli abusi circa l'Ecclesiastica Disciplina nei Sinodi Diocesani dal Vescovo, e dai Parochi egualmente dee dipendere, e stabilirsi; e che senza libertà di decisione è indebita la sommissione ai suggerimenti, e comandi dei Vescovi*,

Falsa, temeraria, lesiva dell' Autorità Episcopale, sovversiva del Regime Gerarchico, favorevole all'Eresia Aeriana rinnovata da Calvino.

Digitized by Google

Dalla Lett. Convoc. Dalla Lett. ai Vicarii Foranei. Dall' Oraz. al Sinodo §. 8. *Dalla Sess.* 3.

X. Similmente la dottrina con la quale i Parochi, o altri Sacerdoti adunati nel Sinodo si dicono insieme col Vescovo Giudici della Fede, e parimente si accenna competere ad essi il giudizio nelle cause della Fede per proprio Diritto, ed anche ricevuto per l' Ordinazione,

Falsa, temeraria, sovversiva dell' Ordine Gerarchico, detraente alla fermezza delle Definizioni, o Giudizii Dogmatici della Chiesa, per lo meno erronea.

Oraz. al Sinodo §. 8.

XI. La sentenza enunziante per antico istituto dei Maggiori derivato fino dai tempi degli Apostoli, osservato nei migliori Secoli della Chiesa esser stato ricevuto, *che i Decreti, o Definizioni, o Sentenze benchè delle Sedi maggiori non si accettassero, se non fossero state riconosciute, ed approvate dal Sinodo Diocesano*,

Falsa, temeraria, derogante per la sua generalità all' ubbidienza dovuta alle Costituzioni Apostoliche, come anche alle Sentenze derivanti dalla Gerarchica legittima Superior Podestà, fomentante lo Scisma, e l'Eresia.

Calunnie contro alcune Decisioni in materia di Fede emanate da alcuni Secoli.

Della Fede §. 12.

XII. Le asserzioni del Sinodo prese in complesso circa le Decisioni in materia di Fede emanate da alcuni Secoli, le quali presenta come Decreti usciti da una Chiesa particolare, o da pochi Pastori, non appoggiati ad alcuna sufficiente autorità, nati a corrompere la purità della Fede, e ad eccitare turbolenze, in-

Digitized by Google

trusi per forza, dai quali sono state inflitte delle piaghe ancor troppo vive,

False, capziose, temerarie, scandalose, ingiuriose ai Romani Pontefici, e alla Chiesa, deroganti all'ubbidienza dovuta alle Costituzioni Apostoliche, scismatiche, perniciose, per lo meno erronee.

Della pace detta di Clemente IX.

Oraz. al Sinodo §. 2. nella nota.

XIII. La proposizione riportata fra gli Atti del Sinodo, la quale accenna aver Clemente IX. restituita la pace alla Chiesa con l' approvazione della distinzione del diritto, e del fatto nella sottoscrizione del Formolario prescritto da Alessandro VII.,

Falsa, temeraria, ingiuriosa a Clemente IX.

XIV. In quanto poi favorisce detta distinzione lodando i di lei fautori, e biasimando i loro avversarii,

Temeraria, perniciosa, ingiuriosa ai Sommi Pontefici, fomentante lo Scisma, e l'Eresia.

Della formazione del Corpo della Chiesa.

Append. num. 28.

XV. La dottrina la quale propone la Chiesa *da considerarsi come un Corpo Mistico che si forma di Gesù Cristo che ne è il Capo, e dei Fedeli che ne sono le membra per una unione ineffabile, per cui diventiamo mirabilmente con Lui un solo Sacerdote, una sola Vittima, un solo Adoratore perfetto di Dio Padre in Spirito, e Verità*;

Intesa in questo senso, che al Corpo della Chiesa non appartengano se non i Fedeli che sono Adoratori perfetti in spirito, e verità,

Eretica.

Digitized by Google

XVIII.

Dello stato d' Innocenza.

Della Grazia §§. 4. 7. *Dei Sagram. in genere* §. 1, *Della Penit.* §. 4.

XVI. La dottrina del Sinodo dello stato di felice innocenza, quale lo rappresenta in Adamo avanti il peccato, comprendente non solo l'integrità, ma anche la giustizia interiore con la tendenza in Dio per l' amore di carità, e la primiera santità in qualche maniera restituita dopo la caduta;

In quanto che complessivamente presa accenna, che quello stato fu seguela della creazione, dovuto per naturale esigenza, e condizione dell' umana natura, non gratuito beneficio di Dio,

Falsa, altre volte condannata in Bajo, e Quesnello, erronea, favorevole all' Eresia Pelagiana.

Dell' immortalità riguardata come naturale condizione dell' Uomo.

Del Battes. §. 2.

XVII. La proposizione concepita con queste parole: *Ammaestrati dall' Apostolo riguardiamo la morte non già come una naturale condizione dell' Uomo, ma sivvero come una giusta pena della colpa originale;*

In quanto che sotto nome dell' Apostolo ingannevolmente allegato insinua, che la morte la quale nello stato presente è inflitta come una giusta pena del peccato per una giusta sottrazione dell' immortalità, non sia stata natural condizione dell'Uomo, quasichè l'immortalità non fosse stata un gratuito benefizio, ma natural condizione,

Capziosa, temeraria, ingiuriosa all' Apostolo, altra volta condannata.

Digitized by Google

Della condizione dell'Uomo nello stato di Natura.

Della Grazia §. 10.

XVIII. La dottrina del Sinodo la quale enuncia, *che dopo la caduta di Adamo Iddio annunziò la promessa di un futuro Liberatore, e volle consolare il genere umano con la speranza della salute, che ci dovea recare Gesù Cristo*, nondimeno che *volle il Signore, che l'uman genere passasse per varii stati prima che venisse la pienezza dei tempi*, e primieramente affinchè nello stato di natura *l'uomo abbandonato ai proprii lumi imparasse a diffidare della sua cieca ragione, e dai traviamenti in cui cadde si movesse a desiderare il soccorso di un lume superiore*,

Dottrina, come giace, capziosa, e intesa del desiderio dell'ajuto di un lume superiore in ordine alla salute promessa per Cristo, a concepire il quale si supponga che l'Uomo abbandonato ai proprii lumi siasi potuto da per se stesso muovere,

Sospetta, favorevole all'Eresia Semipelagiana.

Della condizione dell'Uomo sotto la Legge.

Ivi.

XIX. Parimente quella la quale soggiunge, che l'Uomo sotto la Legge *essendo impotente ad osservarla divenne prevaricatore, non già per colpa della Legge che era santissima, ma per colpa dell'Uomo, che sotto la Legge senza la grazia divenne vieppiù peccatore*, e soggiunge, che *la Legge se non riuscì a sanare il cuore dell'uomo, servì a fargli conoscere i suoi mali, e convinto della sua debolezza, a fargli desiderare la grazia del Mediatore*;

In quella parte in cui generalmente accenna, che l'uomo divenne prevaricatore per l'inosservanza della Legge, che era impotente ad osservare; quasichè *abbia potuto comandare qualche cosa impossibile quegli*

che è giusto, o sia per condannare l' uomo, per ciò, che non potè schivare quegli che è pio,

Da S. Cesario Serm. 73. nell'Appen. di S. Agostino Serm. 273. dell'Ediz. Maur.
Da S. Agostino de Nat. & Gr. cap. 43.
De Grat. & lib. arb. cap. 16.
Enar. in Psal. 56. num. 1.

Falsa, scandalosa, empia, condannata in Bajo.

XX. In quella parte in cui si dà ad intendere, che l'Uomo sotto la Legge senza la grazia abbia potuto concepire il desiderio della grazia del Mediatore ordinato alla salute promessa per Cristo; quasichè *non sia la grazia stessa, che faccia che si invochi da noi,*

Dal Secondo Concilio di Oranges Can. 3.

Proposizione, come giace, capziosa, sospetta, favorevole all' Eresia Semipelagiana.

Della Grazia illuminante, ed eccitante.

Della Grazia §. 11.

XXI. La proposizione la quale asserisce, che *il lume della grazia quando sia solo non serve, che a farci conoscere l' infelicità del nostro stato, e la gravezza del nostro male: che la grazia in tal caso produce lo stesso effetto, che produceva la Legge: Quindi essere necessario, che il Signore crei nel nostro cuore un santo amore, e ispiri una santa dilettazione contraria all' amore che ci domina; che questo santo amore, questa santa dilettazione è propriamente la grazia di Gesù Cristo: est inspiratio caritatis, qua cognita sancto amore faciamus: che questa è quella radice da cui germinano le opere buone: che questa è la grazia del nuovo Testamento, che ci libera dalla schiavitù del peccato, e ci rende figliuoli di Dio;*

In quanto intenda che quella sola propriamente sia la grazia di Gesù Cristo che crei nel cuore un santo amore, e che fa che operiamo, o anche con la quale l' Uomo liberato dalla schiavitù del peccato vien

Digitized by Google

costituito figliuolo di Dio, e non sia anche propriamente grazia di Gesù Cristo quella grazia con la quale il cuor dell' Uomo vien toccato mediante l' illuminazione dello Spirito Santo (Trident. Sess. 6. cap. 5.), nè si dia vera interior grazia di Cristo cui si resiste ;

Falsa, capziosa, inducente nell' errore condannato nella seconda proposizione di Giansenio come eretico, e rinnovante lo stesso errore.

Della Fede come prima Grazia.

Della Fede §. 1.

XXII. La proposizione la quale accenna, che la Fede *dalla quale incomincia la concatenazione delle grazie, e per mezzo della quale come prima voce siamo chiamati alla salute, ed alla Chiesa*, è la stessa eccellente virtù della Fede per la quale gli Uomini si denominano, e sono Fedeli ;

Quasi che non fosse prima quella grazia, la quale *siccome previene la volontà, così previene anche la Fede*, Da S. Agostino de dono Perseverantiae c. 16. n. 41.

Sospetta d' Eresia, e che sà di essa, altra volta condannata in Quesnello, erronea.

Del doppio Amore.

Della Grazia §. 8.

XXIII. La dottrina del Sinodo del doppio amore della cupidità dominante, e della carità dominante, la quale enunzia che l'Uomo senza la grazia è sotto la schiavitù del peccato : e che esso in tale stato per il generale influsso della cupidità dominante guasta tutte le sue azioni, e le corrompe ;

In quanto insinua che nell'Uomo mentre è sotto la schiavitù, ossia nello stato del peccato, privo di

quella grazia mediante la quale è liberato dalla schiavitù del peccato, e viene costituito figliuolo di Dio, talmente domini la cupidità, di modo che per il generale influsso di questa tutte le di lui azioni in se stesse siano infette, e corrotte: o tutte le opere che si fanno avanti la giustificazione in qualsivoglia maniera si facciano, siano peccati;

Quasi in tutte le sue azioni il peccatore serva alla cupidità dominante,

Falsa, perniciosa, inducente nell' errore dal Tridentino condannato come Eretico, di nuovo condannato in Bajo Art. 40.

§. 12.

XXIV. In quella parte poi in cui fra la cupidità dominante, e la carità dominante non si pongono affetti medii di sorta alcuna dalla natura stessa inseriti, e di loro natura lodevoli, i quali insieme con l' amore della beatitudine, e con la naturale propensione al bene *rimasero come gli estremi lineamenti, e reliquie dell' immagine di Dio;*

Da S. Agostino de spir. et litt. cap. 28.

Quasichè *frà l'amore divino, che ci conduce al Regno, e l'amore umano illecito, che viene riprovato*, non si desse *l' amore umano lecito, che non si riprende*,

Da S. Agostino Serm. 349. de Carit. della Ediz. Maur.

Falsa, altre volte condannata.

Del Timore servile.

Della Penit. §. 3.

XXV. La dottrina la quale generalmente afferma, che il timore delle pene *soltanto non possa dirsi cattivo, se arriva almeno a frenare la mano;*

Quasi lo stesso timore dell' Inferno, che la Fede insegna doversi infliggere al peccato, non sia in se

buono, e utile, come un dono soprannaturale, e un movimento da Dio ispirato, che prepara all' amore della giustizia,

Falsa, temeraria, perniciosa, ingiuriosa ai Doni divini, altra volta condannata, contraria alla dottrina del Concilio di Trento, come ancora al comune sentimento dei Padri, *esser'uopo* secondo l'ordine consueto della preparazione alla giustizia, *che entri primieramente il timore per mezzo del quale venga la carità: il Timore medicina, la Carità sanità.*

Da S. Agost. in Epist. Johan. c. 4. Tract. 9. n. 4. 5.
In Johan. Evang. Tract. 41. n. 10.
Enar. in Psal. 127. n. 7.
Sermone 147. de Verbis Apostoli c. 13.
Sermone 161. de Verbis Apostoli n. 8.
Sermone 349. de Caritate n. 7.

Della pena di quelli che muojono col solo peccato originale.

Del Battesimo §. 3.

XXVI. La dottrina la quale rigetta come una favola Pelagiana quel luogo dell' Inferno (che i Fedeli comunemente chiamano Limbo de' Fanciulli) nel quale le Anime di coloro, i quali muojono con la sola colpa originale sono punite con la pena di danno senza la pena di fuoco;

Quasichè quelli, i quali escludono la pena del fuoco, per questo stesso introducessero quel luogo, e stato di mezzo privo di colpa, e di pena fra il Regno di Dio, e la dannazione eterna, quale il favoleggiavano i Pelagiani

Falsa, temeraria, ingiuriosa alle Scuole Cattoliche.

Digitized by Google

Dei Sagramenti, e primieramente della forma sagramentale condizionale.

Del Battes. §. 12.

XXVII. La deliberazione del Sinodo con la quale sotto pretesto di attenersi agli antichi Canoni dichiara la sua intenzione di non voler far menzione di formola condizionale nel caso di Battesimo dubbio,

Temeraria, contraria alla pratica, alla Legge, all' autorità della Chiesa.

Della partecipazione della Vittima nel Sagrifizio della Messa.

Della Eucaristia §. 6.

XXVIII. La proposizione del Sinodo con la quale dopo aver stabilito, *che una parte essenziale al Sagrifizio è la partecipazione alla Vittima*, soggiunge, che *non condanna però come illecite quelle Messe, nelle quali gli astanti non si comunicano sacramentalmente, atteso che essi partecipano in modo sebbene meno perfetto a questa Vittima, ricevendola con lo spirito*;

In quanto insinua, che manchi all' essenza del Sagrifizio qualche cosa in quel Sagrifizio, che si faccia o non essendovi alcuno presente, o essendovi presenti quei che non partecipano nè sacramentalmente, nè spiritualmente della vittima: e quasi si dovessero condannare come illecite quelle Messe, nelle quali comunicandosi il solo Sacerdote, niuno siavi presente il quale si comunichi o sacramentalmente, o spiritualmente,

Falsa, erronea, sospetta di eresia, e che sa di essa.

Digitized by Google

Dell' efficacia del rito della Consacrazione.

Dell' Eucaris. §. 2.

XXIX. La dottrina del Sinodo in quella parte nella quale imprendendo ad esporre la dottrina della Fede circa il rito della Consacrazione, rimosse le questioni Scolastiche sul modo in cui Gesù Cristo è nell' Eucaristia, dalle quali esorta i Parochi che anno l' incarico d' insegnare, a volersene astenere, proposte soltanto queste due cose: 1. Che Gesù Cristo dopo la Consacrazione è veramente, realmente, sostanzialmente sotto le specie: 2. Che allora cessi tutta la sostanza del Pane, e del Vino rimanendovi le sole specie, del tutto omette far menzione alcuna della Transustanziazione, ossia della conversione di tutta la sostanza del Pane nel Corpo, e di tutta la sostanza del Vino nel Sangue, quale il Concilio di Trento à definito come articolo di Fede, e si racchiude nella solenne Professione di Fede;

In quanto che per questa inconsiderata, e sospetta omissione si sottrae la notizia sì di un articolo appartenente alla Fede, sì ancora di un vocabolo dalla Chiesa consacrato per conservare la Professione di quell'articolo contro l'Eresie, e tende perciò ad indurre la dimenticanza di esso, come se si trattasse di una Questione meramente scolastica,

Perniciosa, derogante alla esposizione della Verità Cattolica circa il Dogma della Transustanziazione, favorevole agli Eretici.

Dell'applicazione del frutto del Sagrifizio.

Dell' Eucaristia §. 8.

XXX. La dottrina del Sinodo con la quale mentre professa *di credere, che l'oblazione del Sagrifizio si estenda a tutti, talmente però che nella Liturgia possa farsi special commemorazione di alcuni sì vivi, che defonti pregando Iddio per essi in modo particolare*; di poi subito

soggiunge, *non già che noi crediamo essere in arbitrio del Sacerdote l'applicare i frutti del Sagrifizio a chi egli vuole, anzi condanniamo questo errore come offensivo grandemente dei diritti di Dio, il quale solo distribuisce i frutti del Sagrifizio a chi Egli vuole, e secondo la misura che a lui piace*: quindi in conseguenza caratterizza come *falsa l'opinione introdotta nel Popolo, che quei i quali somministrano ad un Prete l'elemosina con la condizione, che questo celebri una Messa, percepiscano da essa un frutto speciale*;

Così intesa, che oltre la particolar commemorazione, ed orazione, la stessa speciale oblazione, ossia applicazione del Sagrifizio che si fa dal Sacerdote non giovi d'avantaggio, caeteris paribus, a quelli per i quali si applica, che a qualunque altro, quasichè niun special frutto derivasse dalla speciale applicazione, che la Chiesa comanda, e ordina che si faccia per Persone determinate, ovvero per determinati ordini di Persone specialmente dai Pastori per le proprie pecorelle: lo che dal Concilio di Trento è stato chiaramente espresso come derivante da Precetto divino,

Sess. 23. cap. 1. de Reform.
Bened. XIV. nella Costituz. *Cum semper oblatas* §. 2.

Falsa, temeraria, perniciosa, ingiuriosa alla Chiesa, inducente nell' errore altra volta condannato in Wicleffo.

Dell' ordine conveniente da osservarsi nel culto.

Dell' Eucaristia §. 5.

XXXI. La proposizione del Sinodo la quale dice, essere conveniente secondo l'ordine dei divini Offizii, e secondo l'antica consuetudine, che in ciascun Tempio vi sia un solo Altare, e piacergli perciò che si ristabilisca tal uso,

Temeraria, ingiuriosa al costume molto antico, pio, vigente da molti Secoli particolarmente nella Chiesa Latina, ed approvato.

Digitized by Google

Ivi.

XXXII. Similmente la prescrizione che proibisce porre sù gli Altari Reliquiarii, o Fiori,

Temeraria, ingiuriosa al pio, e approvato costume della Chiesa.

Ivi §. 6.

XXXIII. La proposizione del Sinodo, nella quale mostra di desiderare, che si togliessero quei motivi, per i quali si è in parte indotta la dimenticanza dei principii relativi all' ordine della Liturgia, *col richiamarla ad una maggior semplicità di Riti, con esporla in lingua volgare, e con proferirla con voce elevata*;

Quasichè l'ordine vigente della Liturgia ricevuto, ed approvato dalla Chiesa provenisse in parte dall' obblio dei principii dai quali essa dee reggersi,

Temeraria, offensiva delle pie orecchie, contumeliosa alla Chiesa, favorevole alle maldicenze degli Eretici contro la medesima.

Dell' Ordine della Penitenza;

Della Penit. §. 7.

XXXIV. La dichiarazione del Sinodo con la quale dopo aver premesso, che l'Ordine della Penitenza Canonica talmente fu stabilito dalla Chiesa seguendo gli esempii degli Apostoli, che fosse a tutti comune, nè soltanto per punizione della colpa, ma principalmente per disposizione alla grazia, soggiunge, *che in quell' ordine maraviglioso, ed augusto riconosce tutta la dignità di un Sagramento così necessario, sgombra dalle sottiglienze, che vi si unirono col tempo*;

Quasichè a cagione dell' Ordine, per cui senza essersi fatto il corso della Penitenza Canonica, suole

Digitized by Google

questo Sagramento amministrarsi per tutta la Chiesa fosse diminuita la dignità del medesimo,

Temeraria, scandalosa, inducente al disprezzo della dignità del Sagramento come è usato amministrarsi in tutta la Chiesa, ingiuriosa alla Chiesa stessa.

Della Penit. §. 10. *num.* 4.

XXXV. La proposizione concepita con queste parole: *Se la carità sul principio è sempre debole, di strada ordinaria per ottenere l'aumento di questa carità dee il Sacerdote far precedere quegli atti di umiliazione, e di penitenza, che tanto furono in ogni età dalla Chiesa raccomandati. Il ridurre questi atti a poche orazioni, o a qualche digiuno, dopo di aver già conferita l'assoluzione, sembra piuttosto un material desiderio di conservare a questo Sagramento il nudo nome di Penitenza, che un mezzo illuminato, e valevole ad accrescere quel fervore di carità, che dee precedere l'assoluzione. Noi siamo ben lontani dal disapprovare la pratica d' imporre penitenze da farsi anche dopo l' assoluzione; se ogni nostra opera buona viene sempre accompagnata dalle nostre mancanze, quanto più dobbiamo temere di non aver unito moltissime imperfezioni nell'opera difficilissima, ed importante della nostra riconciliazione;*

In quanto accenna, che le penitenze le quali s' impongono da adempirsi dopo l' assoluzione debbano piuttosto riguardarsi come un supplemento per i difetti commessi nell' opera della nostra riconciliazione, che come penitenze veramente sagramentali, e soddisfattorie per i peccati confessati; quasi acciocchè si conservi la vera ragione di Sagramento, non il nudo nome, sia necessario di via ordinaria, che gli atti di umiliazione, e di penitenza, che s'impongono per modo di soddisfazione sagramentale preceder debbano l'assoluzione,

Falsa, temeraria, ingiuriosa alla comune pratica della Chiesa, inducente nell'errore condannato con nota ereticale in Pietro d'Osma,

Digitized by Google

Della previa necessaria disposizione per ammettere i penitenti alla riconciliazione.

Della Grazia §. 15.

XXXVI. La dottrina del Sinodo con la quale dopo aver premesso, che *quando si avranno segni non equivoci dell' amor di Dio dominante nel cuor dell' Uomo potrà con ragione giudicarsi degno di essere ammesso alla partecipazione del Sangue di Gesù Cristo, che si fa nei Sagramenti*, soggiunge, che *le pretese conversioni operate per attrizione non sogliono essere nè efficaci, nè durevoli*; per conseguenza, che *il Pastore delle Anime dovrà attenersi a segni non equivoci di una carità dominante prima di ammettere ai Sagramenti i suoi penitenti*, quali segni come dice di poi (§. 17.) *il Pastore potrà rilevare da una stabile cessazione dal peccato, e dal fervore nelle opere buone*, qual *fervore di carità*, propone in oltre (*della Penit.* §. 10.) come disposizione, che *dee precedere l' assoluzione*;

Così intesa, che non solo la contrizione imperfetta, che comunemente chiamasi attrizione, anche quella che congiunta sia con la dilezione con cui l'Uomo incomincia ad amare Dio come fonte di ogni giustizia, nè solamente la contrizione formata dalla carità, ma anche il fervore della carità dominante, e quello eziandio provato con lungo esperimento per mezzo del fervore nelle opere buone, generalmente, ed assolutamente richieggasi affinchè l' Uomo sia ammesso ai Sagramenti, e specialmente i penitenti al beneficio dell'assoluzione,

Falsa, temeraria, perturbativa della quiete delle Anime, contraria alla pratica sicura, ed approvata nella Chiesa, detraente, ed ingiuriosa all' efficacia del Sagramento.

Digitized by Google

Dell' autorità di assolvere.

Della Penit. §. 10. num. 6.

XXXVII. La dottrina del Sinodo la quale circa l'autorità di assolvere ricevuta per mezzo della Ordinazione, dice, che *dopo l' Istituzione delle Diocesi, e delle Parrocchie conviene, che ogn' uno eserciti questo giudizio sopra persone suddite ad esso o per territorio, o per un personal diritto*, giacchè *l' operare diversamente introdurrebbe confusione, e disordine*;

In quanto che dopo l'Istituzione delle Diocesi, e delle Parrocchie dice soltanto *esser conveniente a prevenire la confusione, che la podestà di assolvere si eserciti sopra i sudditi*; così intesa come se al valido uso di questa podestà necessaria non sia quella ordinaria, o suddelegata giurisdizione, senza la quale il Tridentino dichiara di niun valore essere l'assoluzione proferita dal Sacerdote,

Falsa, temeraria, perniciosa, contraria al Tridentino, erronea.

Ivi §. 11.

XXXVIII. Similmente la dottrina con la quale il Sinodo dopo aver professato *di non potere a meno di non ammirare quella tanto venerabile disciplina dell' antichità, che* (come dice) *alla penitenza non ammetteva così facilmente, e forse non mai chi dopo il primo peccato, e la prima riconciliazione ricadeva nella colpa*, soggiunge, che *per il timore di essere esclusi per sempre anco in articolo di morte dalla comunione, e dalla pace, un gran freno si apporrebbe a coloro, che poco considerano il male del peccato, e meno lo temono*,

Contraria al Canone 13. del Concilio Niceno I., alla Decretale d' Innocenzo I. ad Esuperio Tolosano, come anche alla Decretale di Celestino I. ai Vescovi della Provincia di Vienna, e di Narbona, redolente la pravità, che il S. Pontefice abborrisce in quella Decretale.

Digitized by Google

Della Confessione dei peccati veniali.

Della Penit. §. 12.

XXXIX. La dichiarazione del Sinodo circa la confessione dei peccati veniali, quale dice, che brama non essere tanto frequente per non rendere tali confessioni troppo spregevoli,

Temeraria, perniciosa, contraria alla pratica di Uomini santi, e pii, approvata dal Sagro Concilio di Trento.

Delle Indulgenze.

Della Penit. §. 16.

XL. La proposizione la quale asserisce, che *l'Indulgenza nella sua precisa nozione non è se non che la remissione di una parte di quella penitenza, che veniva dai Canoni stabilita al peccatore*;

Quasichè l'Indulgenza oltre la nuda remissione della pena canonica non vaglia ancora per la remissione della pena temporale dovuta alla divina giustizia per i peccati attuali,

Falsa, temeraria, ingiuriosa ai meriti di Cristo, già condannata nell'articolo 19. di Lutero.

Ivi.

XLI. Similmente in ciò che si soggiunge, che *gli Scolastici gonfii delle loro sottigliezze inventarono quello strano tesoro male inteso dei meriti di Cristo, e dei Santi, e sostituirono alla chiara idea di assoluzione dalla pena canonica la confusa, e falsa di applicazione dei meriti*;

Quasichè i tesori della Chiesa d'onde il Papa dà le Indulgenze, non siano i meriti di Cristo, e dei Santi,

Falsa, temeraria, ingiuriosa ai meriti di Cristo, e dei Santi, già condannata nell'articolo 17. di Lutero.

Digitized by Google

Ivi.

XLII. Parimente in ciò che sopraggiunge *essere ancora più lagrimevole, che questa chimerica applicazione dei meriti siasi voluta far passare ai defonti,*

Falsa, temeraria, offensiva delle pie orecchie, ingiuriosa ai Romani Pontefici, ed alla pratica, e sentimento della Chiesa universale, inducente nell' errore condannato con nota ereticale in Pietro d' Osma, di nuovo condannato nell'articolo 22. di Lutero.

Ivi.

XLIII. In quella parte finalmente in cui con somma impudenza inveisce contro le tabelle d' Indulgenze, Altari privilegiati &c,

Temeraria, offensiva delle pie orecchie, scandalosa, contumeliosa ai Sommi Pontefici, ed alla pratica frequentata in tutta la Chiesa.

Della riserva dei Casi.

Della Penit. §. 19.

XLIV. La proposizione del Sinodo la quale dice, che *la riserva dei casi altro non è presentemente, che un indiscreto legame per i Sacerdoti inferiori, ed un suono vuoto di senso per i penitenti, che sono assuefatti a non brigarsi gran fatto di questa riserva,*

Falsa, temeraria, mal sonante, perniciosa, contraria al Concilio di Trento, lesiva della superiore Gerarchica Podestà.

Ivi.

XLV. Similmente della speranza che mostra di esservi, *che riformato il Rituale, e l'ordine della Penitenza non vi avranno più luogo somiglianti riserve;*

In quanto attesa la generalità delle parole accenna, che per la riforma del Rituale, e dell' Ordine della

Digitized by Google

Penitenza fatta dal Vescovo, o dal Sinodo possano abolirsi i casi, che il Concilio di Trento (Sess. 14. cap. 7.) dichiara aver potuto i Sommi Pontefici per la suprema Podestà loro data in tutta la Chiesa riservare al particolare loro giudizio,

Proposizione falsa, temeraria, derogante, ed ingiuriosa al Concilio di Trento, ed alla autorità dei Sommi Pontefici.

Delle Censure.

Della Penit. §§. 20. 22.

XLVI. La proposizione la quale asserisce, che *l' effetto della Scomunica è solamente esteriore, perchè solo di sua natura esclude dall' esteriore comunicazione della Chiesa;*

Quasi la Scomunica non sia pena spirituale, che lega nel Cielo, che obbliga le Anime,

Da S. Agost. Ep. 250. Auxilio Episcopo. Tract. 50. in Johann. num. 12.

Falsa, perniciosa, condannata nell'articolo 23. di Lutero, per lo meno erronea.

§§. 21. 23.

XLVII. Similmente quella che dice, essere necessario secondo le Leggi naturali, e divine, che tanto alla Scomunica, quanto alla sospensione preceder debba un personale esame, e che perciò le così dette sentenze *ipso facto* non abbiano altra forza, che di una seria minaccia senza alcun effetto attuale,

Falsa, temeraria, perniciosa, ingiuriosa alla Podestà della Chiesa, erronea.

§. 22.

XLVIII. Similmente quella, che dice *essere inutile, e vana la formola introdotta da alcuni secoli di assolvere in*

Digitized by Google

generale dalle Scomuniche, nelle quali potesse essere incorso il Fedele,

Falsa, temeraria, ingiuriosa alla pratica della Chiesa.

§. 24.

XLIX. Similmente quella che condanna come nulle, ed invalide *le sospensioni ex informata conscientia*,

Falsa, perniciosa, ingiuriosa al Tridentino. *Ivi.*

L. Parimente in ciò che insinua non esser lecito al solo Vescovo far uso della Podestà che pure gli accorda il Tridentino (Sess. 14. cap. 1. de Reform.) d' infliggere legittimamente la sospensione *ex informata conscientia*;

Lesiva della Giurisdizione dei Prelati della Chiesa.

Dell' Ordine.

Dell' Ord. §. 4.

LI. La dottrina del Sinodo la quale dice che nel promuovere agli Ordini per costume, ed istituto dell' antica disciplina, questo metodo fu solito osservarsi, che *se taluno dei Cherici si distinguea nella santità della vita, e si giudicava degno di ascendere agli Ordini Sagri, egli si solea promuovere al Diaconato, o al Sacerdozio, benchè non avesse i gradi inferiori, nè allora diceasi Ordinato per saltum, come si disse di poi*;

§. 5.

LII. Similmente quella che accenna non esservi stato altro titolo delle Ordinazioni, che la deputazione a qualche speciale Ministero, quale fu prescritta nel Concilio Calcedonese: soggiungendo (§. 6.) che fino a tanto che la Chiesa si regolò con questi principii nella scelta dei Sagri Ministri, fiorì l'Ordine Ecclesiastico; essere peraltro passati quei bei giorni, ed es-

Digitized by Google

sersi di poi introdotti nuovi principii, sù i quali si corruppe la disciplina nella scelta dei Ministri del Santuario;

§. 7.

LIII. Similmente in ciò che riporta frà questi stessi principii di corruzione, l'essersi riceduto dall'antico istituto, per il quale, come dice (§.3.), la Chiesa insistendo sulle traccie dell'Apostolo avea stabilito, che niuno si assumesse al Sacerdozio, se non avesse conservata la battesimale innocenza;

In quanto accenna essersi corrotta la disciplina per mezzo dei decreti, e stabilimenti,

1. O con i quali sono state proibite le Ordinazioni *per saltum*,

2. O con i quali sono state approvate giusta la necessità, e comodità delle Chiese le Ordinazioni senza il titolo di speciale officio, come spezialmente dal Tridentino l'Ordinazione a titolo di patrimonio: salva l'ubbidienza per la quale gli Ordinati in questa guisa sono tenuti servire alle necessità delle Chiese, con prestare quegli officii, ai quali siano a tempo, e luogo addetti dai Vescovi, come fin dai tempi Apostolici si costumò fare nella primitiva Chiesa,

3. O con i quali per disposizione de'Canoni si è fatta distinzione dei delitti, che rendono irregolari i delinquenti: quasichè la Chiesa per una tal distinzione siasi allontanata dallo spirito dell'Apostolo, non escludendo generalmente, e indistintamente dall'Ecclesiastico Ministero tutti qualunque siano, che non avessero conservata la Battesimale innocenza,

Dottrina in tutte le sue parti falsa, temeraria, perturbativa dell'ordine introdotto per la necessità, e comodità delle Chiese, ingiuriosa alla disciplina approvata dai Canoni, e particolarmente dai decreti del Tridentino.

Digitized by Google

§. 13.

LIV. Similmente quella, che taccia come turpe abuso il pretendere giammai limosina per celebrar Messe, e amministrar Sagramenti, come e il ricevere qualunque provento detto *di Stola*, e generalmente qualunque stipendio, o onorario che in congiuntura di suffragj, o di qualunque funzione parrocchiale venisse offerto;

Quasi che i Ministri della Chiesa dovessero tacciarsi come rei di delitto di turpe abuso, mentre essi giusta il ricevuto, ed approvato costume, ed istituto della Chiesa si prevalgono del diritto promulgato dall'Apostolo di ricevere cose temporali da quelli, ai quali si amministrano le cose spirituali,

Falsa, temeraria, lesiva del diritto Ecclesiastico, e Pastorale, ingiuriosa alla Chiesa, e ai di Lei Ministri.

§. 14.

LV. Similmente quella con cui si protesta di ardentemente desiderare, che si trovasse il modo di togliere dalle Cattedrali, e Collegiate il minuto Clero (col qual nome denota i Cherici degli Ordini inferiori) provedendo in altra forma, cioè per mezzo di Laici probi, e di maggiore età, assegnatogli un discreto onorario per servire le Messe, e fare altri officj, come di Accolito &c., come soleva, dice, una volta praticarsi, quando siffatti officj non erano ridotti ad una formalità per ascendere agli Ordini maggiori;

In quanto riprende lo stabilimento col quale si provede, che *le funzioni degli Ordini minori da quei soltanto si facciano, o si esercitino, che sono in detti Ordini costituiti, o ad essi ascritti* (Concil. Provin. IV. di Milano): e ciò giusta la mente del Tridentino (Sess. 23. cap. 17.) *affinchè secondo i Sagri Canoni siano richiamate in osservanza le funzioni dei Santi Ordini dal Diaconato all' Ostiariato lodevolmente ricevute nella Chiesa dai tempi Apostolici, ed in molti luoghi per qual-*

che tempo tralasciate, nè dagli Eretici si deridano come oziose,

Suggerimento temerario, offensivo delle pie orecchie, perturbativo del Ministero Ecclesiastico, diminutivo della decenza da osservarsi per quanto è possibile in celebrare i Misterii, ingiurioso agli offizii, e funzioni degli Ordini minori, e alla disciplina approvata dai Canoni, e particolarmente dal Tridentino, favorevole alle maldicenze, e calunnie degli Eretici contro detta disciplina.

§. 13.

LVI. La dottrina la quale stabilisce parer conveniente, che non si dovesse mai accordare, nè ammettere dispensa alcuna negli impedimenti Canonici, che provengono dai delitti espressi nel diritto,

Lesiva dell' equità, e moderazione canonica approvata dal Sagro Concilio di Trento, derogante all' autorità, e diritti della Chiesa.

Ivi §. 22.

LVII. La prescrizione del Sinodo, la quale generalmente, e senza distinzione alcuna rigetta come abuso qualunque dispensa, per cui si conferisca allo stesso soggetto più di un benefizio di residenza: similmente in ciò che soggiunge, essere persuaso, che secondo lo spirito della Chiesa niuno possa godere più di un benefizio ancorchè semplice,

Derogante per la sua generalità alla moderazione del Tridentino Sess. 7. cap. 5., e Sess. 24. cap. 17.

Degli Sponsali, e del Matrimonio.

Pro-memoria relativa agli Sponsali &c. §. 2.

LVIII. La proposizione la quale stabilisce, che gli Spon-

Digitized by Google

sali propriamente detti sono un atto meramente civile, e preparatorio alla celebrazione del Matrimonio, e che i medesimi soggiacciono interamente alla disposizione delle Leggi Civili;

Quasi un atto disponente ad un Sagramento non soggiaccia sotto questo titolo al diritto della Chiesa,

Falsa, lesiva del diritto della Chiesa quanto agli effetti provenienti anche dagli Sponsali in virtù delle Sanzioni Canoniche, derogante alla disciplina stabilita dalla Chiesa.

Del Matrimonio §§. 7. 11. 12.

LIX. La dottrina la quale asserisce, che *alla suprema civile Podestà soltanto originariamente si aspetti l' apporre al contratto del Matrimonio quella sorta d' Impedimenti, che lo rendono nullo, e si dicono dirimenti, qual diritto originario* dicesi inoltre *essenzialmente connesso con il diritto di dispensare*, soggiungendo, che *supposto l' assenso, o connivenza dei Principi abbia potuto la Chiesa stabilire giustamente degli Impedimenti dirimenti lo stesso contratto del Matrimonio;*

Quasi la Chiesa non abbia sempre potuto, nè possa per proprio diritto stabilire nei Matrimonii dei Cristiani Impedimenti, che non solo impediscano il Matrimonio, ma anche lo rendano nullo quanto al vincolo, dai quali Impedimenti i Cristiani restino astretti anche nei Paesi degli Infedeli, e dispensare nei medesimi,

Distruttiva dei Canoni 3.4.9.12. della Sess. 24. del Concilio di Trento, Eretica.

Cit. Promem. relativa agli Sponsali &c. §. 10.

LX. Similmente la supplica del Sinodo diretta alla Podestà Civile affinchè *tolga dal numero degl' impedimenti la cognazione spirituale, e quell' impedimento, che chiamasi della pubblica onestà, l' origine dei quali si trova nella Collezione di Giustiniano*, come affinchè *riduca l' impedimento dell' affinità, e della cognazione prove-*

Digitized by Google

niente da qualunque lecita, o illecita congiunzione al quarto grado secondo la computazione civile per la linea laterale, ed obliqua, senza però rilasciare speranza alcuna di ottenere dispensa;

In quanto attribuisce alla Civile Podestà il diritto o di togliere, o di ridurre gl' Impedimenti stabiliti, o approvati dall' autorità della Chiesa: similmente in quella parte, in cui suppone potersi la Chiesa spogliare dalla Podestà Civile del suo diritto di dispensare su gl' Impedimenti da Essa stabiliti, o approvati,

Sovversiva della libertà, e Podestà della Chiesa, contraria al Tridentino, derivata dal principio ereticale di sopra condannato.

Degli Uffizj, Esercizj, Istituzioni spettanti al Culto religioso, e primieramente Dell' adorare l' Umanità di Cristo.

Della Fede §. 3.

LXI. La Proposizione la quale dice, che *l' adorare direttamente l' Umanità di Cristo, più ancora qualche parte di Essa, sarebbe sempre un onore Divino dato alla Creatura;*

In quanto con questa parola *direttamente* intenda riprovare il Culto di adorazione, che i Fedeli dirigono alla Umanità di Cristo; come se tale adorazione con cui si adora l' Umanità, e la stessa Carne vivifica di Cristo, non già per se stessa, e come nuda carne, ma come unita alla Divinità, fosse un onore Divino dato alla Creatura, e non piuttosto una, e medesima adorazione, con cui si adora il Verbo Incarnato con la propria di lui Carne,

Dal Concil. C. P. V. Gen. Can. 9.

Falsa, capziosa, detraente, ed ingiuriosa al Culto pio, e dovuto alla Umanità di Cristo, prestato ad Essa dai Fedeli, e da prestarsi,

Digitized by Google

Della Preghiera §. 10.

LXII. La dottrina la quale rigetta la divozione verso il Sagratiſſimo Cuore di Gesù fra le divozioni, che taccia come nuove, erronee, o almeno pericolose;

Intesa di questa devozione, quale è stata approvata dall' Apostolica Sede,

Falsa, temeraria, perniciosa, offensiva delle pie orecchie, ingiuriosa alla Sede Apostolica.

Della Preghiera §. 10. *E Append. n.* 32.

LXIII. Similmente in ciò, che redarguisce gli Adoratori del Cuor di Gesù, anche per questo motivo, che non riflettano non potersi adorare con culto di latria la Santissima Carne di Cristo, o porzione di questa, o anche tutta l' Umanità con separazione, o precisione dalla Divinità;

Quasi i Fedeli adorassero il Cuor di Gesù con separazione, o precisione dalla Divinità, mentre lo adorano come è Cuor di Gesù, cioè Cuore della Persona del Verbo, al quale è inseparabilmente unito nel modo che l'esangue Corpo di Cristo nel triduo della morte senza separazione, o precisione dalla Divinità fu adorabile nel Sepolcro,

Capziosa, ingiuriosa ai Fedeli Adoratori del Cuore di Cristo.

Dell'ordine prescritto nel fare gli Esercizj di pietà.

Della Preghiera §. 14. *Append. n.* 34.

LXIV. La dottrina la quale taccia generalmente come superstiziosa *qualunque efficacia, che si fissi nel numero determinato di preghiere, e di pie salutazioni;*

Come se dovesse stimarsi superstiziosa l' efficacia, che si desume non dal numero considerato in se stesso, ma dalla prescrizione della Chiesa, che prescri-

Digitized by Google

ve un certo determinato numero di preghiere, o azioni esterne per conseguire le Indulgenze, per adempire le penitenze, e generalmente per esercitare rettamente, ed ordinatamente il Culto sagro, e religioso,

Falsa, temeraria, scandalosa, perniciosa, ingiuriosa alla pietà del Fedeli, derogante all'autorità della Chiesa, erronea.

Della Penitenza §. 10.

LXV. La proposizione la quale dice, che *lo strepito irregolare di quelle pratiche nuove, che si dissero Esercizj, o Missioni . . . . forse non arriva giammai, o vi arriva ben di rado a produrre una conversione compita, e quelli atti esteriori, che apparvero di commozione, non furono che lampi passeggieri di un naturale sentimento,*

Temeraria, mal sonante, perniciosa, ingiuriosa al costume piamente e salutevolmente frequentato nella Chiesa, e fondato nella parola di Dio.

Del modo di congiungere la voce del Popolo con la voce della Chiesa nelle pubbliche preghiere.

Della Preghiera §. 24.

LXVI. La Proposizione la quale asserisce, che *sarebbe un operare contro la pratica Apostolica, e contro i disegni di Dio il non procurare al Popolo i mezzi più facili per unire la sua voce a quella di tutta la Chiesa;*

Intesa dell'uso della Lingua volgare da introdursi nelle preci Liturgiche,

Falsa, temeraria, perturbativa dell' Ordine prescritto per la celebrazione dei Misterj, facilmente produttrice di molti mali.

Digitized by Google

Della Lezione della Sagra Scrittura.

Dalla nota nel fine del Decreto della Grazia.

LXVII. La dottrina la quale asserisce, che dalla lezione delle Sagre Scritture *non iscusa se non la vera impotenza*, soggiungendo, che è troppo sensibile l'oscuramento, che nacque sù le primarie verità della Religione dalla trascuratezza di questo precetto,

Falsa, temeraria, perturbativa della quiete delle Anime, altra volta condannata in Quesnello.

Del leggere pubblicamente nella Chiesa i Libri condannati.

Della Preghiera §. 29.

LXVIII. La lode, colla quale altamente il Sinodo commenda le Riflessioni di Quesnello sopra il nuovo Testamento, ed altre Opere, sebbene condannate di altri che favoriscono gli errori di Quesnello, e le medesime proposte ai Parochi affinchè dopo le altre funzioni le leggano al Popolo, ciascuno nelle sue Parrocchie, come ripiene di sode massime di Religione,

Falsa, scandalosa, temeraria, sediziosa, ingiuriosa alla Chiesa, fomentante lo Scisma, e l' Eresia.

Delle Sagre Immagini.

Della Preghiera §. 17.

LXIX. La prescrizione, la quale generalmente e indistintamente fra le Immagini da togliersi dalla Chiesa

Digitized by Google

come somministranti occasione di errore ai rozzi, indica le Immagini della Trinità incomprensibile,

Per la sua generalità temeraria, e contraria al pio costume frequentato nella Chiesa, quasichè non vi siano Immagini di sorte alcuna della Santissima Trinità comunemente approvate, e da permettersi con sicurezza.

Dal Breve *Sollicitudini nostrae* di Benedetto XIV. dell' anno 1745.

LXX. Parimente la dottrina, e la prescrizione generalmente riprovante ogni special culto, che sogliono i Fedeli specialmente dare a qualche Immagine, e ricorrere a quella piuttosto che ad un'altra,

Temeraria, perniciosa, ingiuriosa al pio costume frequentato nella Chiesa, ed a quell' ordine di providenza, col quale *Iddio non à voluto, che queste cose accadessero in tutte le Memorie dei Santi, dividendo Esso i proprii doni a ciascuno come vuole.*

Da S. Agostino Ep. 78. Clero, Senioribus, et universae Plebi Ecclesiae Hipponen.

LXXI. Parimente quella la quale proibisce, che le Immagini specialmente della Beata Vergine si distinguano con altri titoli, fuorchè con le denominazioni, le quali siano analoghe ai Misterj de' quali nella Sagra Scrittura si fa espressa menzione;

Quasichè non si potessero dare alle Immagini altre pie denominazioni, le quali anche nelle stesse pubbliche preci la Chiesa approva, e commenda,

Temeraria, offensiva delle pie orecchie, ingiuriosa alla venerazione specialmente dovuta alla B. Vergine.

Digitized by Google

LXXII. Parimente quella la quale vuole, che si estirpi come abuso il costume di conservare velate certe Immagini,

Temeraria, contraria al costume frequentato nella Chiesa, e introdotto per fomentare la pietà dei Fedeli.

Delle Feste.

Pro-memoria sulla riforma delle Feste §. 3.

LXXIII. La Proposizione la quale enuncia, che l'Istituzione delle nuove Feste abbia avuto origine dalla trascuratezza nell'osservare le antiche, e dalle false nozioni della natura, e fine delle medesime,

Falsa, temeraria, scandalosa, ingiuriosa alla Chiesa, favorevole alle maldicenze degli Eretici contro i giorni festivi, che si celebrano nella Chiesa.

Ivi §. 8.

LXXIV. La deliberazione del Sinodo circa il trasferire nel giorno di Domenica le Feste istituite frà l'anno: e ciò per il diritto, che dice esser persuaso competere al Vescovo sulla disciplina Ecclesiastica ordinata ad oggetti meramente spirituali; e perciò di abrogare anche il precetto di ascoltar la Messa nei giorni, nei quali lo stesso precetto è ancora in vigore per anteriore Legge della Chiesa: così anche in ciò che aggiunge, di trasferire nell'Avvento coll'autorità Vescovile i digiuni da osservarsi frà l'anno per precetto della Chiesa;

In quanto afferma, esser lecito al Vescovo per proprio diritto trasferire i giorni prescritti dalla Chiesa per la celebrazione delle Feste, e dei digiuni: o di abrogare il precetto ingiunto di ascoltar la Messa,

Proposizione falsa, lesiva del diritto dei Concilii Generali, e dei Sommi Pontefici, scandalosa, favorevole allo Scisma.

Digitized by Google

XLV.
Dei Giuramenti.

Pro-memoria circa la Riforma dei Giuram. §. 5.

LXXV. La dottrina la quale dice, che nei tempi felici della Chiesa nascente i giuramenti sembrarono talmente alieni dagl' insegnamenti del Divino Maestro, e dall'aurea semplicità Evangelica, che *lo stesso giurare senza una estrema, ed indispensabile necessità si sarebbe riguardato come un atto irreligioso, indegno di un Cristiano*: Inoltre, *che la continuata catena dei Padri fa vedere, che il sentimento comune era di riguardare i giuramenti come proscritti*: E quindi si avanza a riprovare i giuramenti, che, come Egli dice, la Curia Ecclesiastica modellandosi sulla Giurisprudenza Feudale à adottati nelle Investiture, e fino nelle Sagre Ordinazioni de' Vescovi: E stabilisce perciò, doversi implorare dalla Secolar Podestà una Legge per l'abolizione dei giuramenti, che si esigono anche nelle Curie Ecclesiastiche, nell'essere ammessi a cariche, uffizj, e generalmente in qualunque atto Curiale,

Falsa, ingiuriosa alla Chiesa, lesiva del diritto Ecclesiastico, sovversiva della disciplina introdotta, e approvata dai Canoni.

Delle Conferenze Ecclesiastiche.

Delle Conferenze Ecclesiastiche §. 1.

LXXVI. Il modo oltraggioso, con cui il Sinodo tratta la Scolastica, come quella che *aperse la strada all' invenzione di nuovi, e tra se discordi sistemi nelle verità più preziose, e finalmente condusse al probabilismo, ed al lassismo*;

In quanto rinfonde nella Scolastica i vizj dei privati, i quali poterono abusare, o abusarono della medesima,

Falsa, temeraria, ingiuriosa ad Uomini Santissimi, e Dottori, i quali con gran vantaggio della Cattolica Religione coltivarono la Scolastica, favorevole alle infeste maldicenze degli Eretici contro la medesima.

Digitized by Google

Ivi.

LXXVII. Parimente in ciò che soggiunge, che *la mutazione della forma del governo Ecclesiastico facendo obliare ai Ministri della Chiesa i loro diritti, che sono nel tempo stesso i loro obblighi, terminò col far perdere le idee primitive del Ministero Ecclesiastico, e della sollecitudine Pastorale*;

Quasichè per la mutazione del governo congruente alla disciplina stabilita, ed approvata nella Chiesa, siasi mai potuta dimenticare, e perdere la primitiva nozione del ministero Ecclesiastico, o della Pastoral sollecitudine,

Proposizione falsa, temeraria, erronea.

§. 4.

LXXVIII. La prescrizione del Sinodo circa l'ordine di trattar le cose nelle Conferenze, colla quale dopo aver premesso, doversi distinguere *in ciascuno Articolo ciò, che appartiene alla Fede, ed all' essenziale della Religione da ciò, che è di disciplina*, soggiunge, *che in questa stessa* (disciplina) *si distinguerà ciò, che è necessario, o utile per ritenere i Fedeli nello spirito da ciò ch' è inutile, e tendente a gravare i Fedeli medesimi di un peso che non conviene alla libertà dei Figliuoli della nuova alleanza; e molto più da ciò, che è pericoloso, o nocivo perchè inducente alla superstizione, e al materialismo*;

In quanto che per la generalità delle parole comprenda, e assoggetti all'esame prescritto ancor la disciplina costituita, e approvata dalla Chiesa, quasi la Chiesa, la quale è retta dallo spirito di Dio, potesse stabilire una disciplina non solamente inutile, e più gravosa di quello che comporti la libertà Cristiana, ma ancor pericolosa, nociva, inducente nella superstizione, e materialismo,

Falsa, temeraria, scandalosa, perniciosa, offensiva delle pie orecchie, ingiuriosa alla Chiesa, e allo Spirito di Dio, dal quale ella è regolata, per lo meno erronea.

Digitized by Google

Improperii contro alcune sentenze fin' ad ora agitate nelle Scuole Cattoliche.

Oraz. al. Sinodo §. 2.

LXXIX. L' asserzione, la quale con maldicenze, e contumelie se la prende contro le sentenze agitate nelle Scuole Cattoliche, e circa le quali la Sede Apostolica non à giudicato per anco di definire, o pronunciare,

Falsa, temeraria, ingiuriosa alle Scuole Cattoliche, derogante alla obbedienza dovuta alle Costituzioni Apostoliche.

Delle tre regole poste dal Sinodo in luogo di fondamento per la Riforma dei Regolari.

Promem. per la Riforma dei Regolari §. 9.

LXXX. La regola prima, la quale stabilisce generalmente, e indistintamente, che *lo Stato Regolare, o Monastico è di natura sua incompatibile colla cura delle anime, e con gli esercizj della vita Pastorale, e perciò incapace di far parte della Ecclesiastica Gerarchia senza urtare direttamente i principii della stessa vita monastica,*

Falsa, perniciosa, ingiuriosa ai Padri Santissimi della Chiesa, e ai Prelati che accoppiarono gl' Istituti della vita Regolare con gl'impieghi dell' Ordine Clericale, contraria al pio, antico, approvato costume della Chiesa, e alle Sanzioni dei Sommi Pontefici: *Quasichè i Monaci, i quali per la gravità dei costumi, e per l' istituzione santa della vita, e della Fede sono commendabili,* non bene, nè solo senza offesa della Religione, ma anche con molto vantaggio della Chiesa *vengano aggregati agli Vfficii Clericali.*

Da S. Siricio Epist. Decret. ad Himerium Tarracon. cap. 13.

Digitized by Google

LXXXI. Parimente in ciò che soggiunge, che i Santi Tommaso, e Bonaventura si portarono in tal maniera nel difendere gl' Istituti dei Mendicanti contro Uomini sommi, che nelle loro difese si sarebbe desiderato men fuoco, e più precisione,

Scandalosa, ingiuriosa ai Santissimi Dottori, favorevole all'empie contumelie di dannati Autori.

LXXXII. La Regola seconda: *che la moltiplicità degli Ordini, e la diversità dee naturalmente portare al disordine, ed alla confusione*: Inoltre in ciò che premette al §. 4.: *che i Fondatori dei Regolari* i quali vennero dopo le istituzioni Monastiche, *accrescendo Ordini ad Ordini, Riforme a Riforme, altro non fecero che dilatare maggiormente la causa primaria del male*;

Intesa degl'Ordini, e Istituti approvati dalla Santa Sede, quasichè la distinta varietà de' pii uffizj, ai quali i distinti Ordini sono addetti, debba di sua natura produrre la perturbazione, e confusione,

Falsa, calunniosa, ingiuriosa ai Santi Fondatori, e ai loro Fedeli Alunni, come ancora agli stessi Sommi Pontefici.

LXXXIII. La Regola terza con la quale dopo aver premesso, che *un piccol Corpo, che vive nella Civile società senza esserne quasi parte, e fissa una piccola Monachia nello stato, è sempre un Corpo pericoloso*, e di poi sotto questo nome incolpa i privati Monasteri uniti col vincolo di comune istituto, particolarmente sotto un Capo, come altrettante speciali Monarchie pericolose, e nocive alla Repubblica Civile,

Falsa, temeraria, ingiuriosa agl' Istituti Regolari approvati dalla Santa Sede a vantaggio della Religione, favorevole alle maldicenze, e alle calunnie degli Eretici contro i medesimi Istituti.

Digitized by Google

XLIX.

Del Sistema, ossia del complesso delle Ordinazioni formato dalle sopraddette Regole, e compreso negli otto seguenti Articoli per la Riforma dei Regolari.

§. 10.

LXXXIV. Artic. 1. *Non dovrebbe essere nella Chiesa, che un Ordine solo. Per gratitudine e per la sodezza del piano si avrebbe da eleggere la Regola di S. Benedetto. Il metodo della vita dei Signori di Porto Reale somministrerebbe gran lumi per aggiungervi, o sminuire quello, che forse non convenisse alle circostanze presenti.*

2. *Gl' Individui di questo sistema non dovrebbero avere alcuna ingerenza nella Gerarchia Ecclesiastica, perciò non avranno Chiese pubbliche, e non saranno promossi agli Ordini Sagri, o al più uno, o due di essi saranno ordinati come Curati, o Cappellani del Monastero, gli altri rimarranno nello Stato di semplici Laici.*

3. *Ogni Città non dovrebbe avere che un sol Monastero, ma situato fuori di essa in luoghi più solitarii, lontani.*

4. *Tra le occupazioni della vita Monastica dovrebbe serbarsi inviolabilmente la sua parte al lavoro delle mani, lasciando peraltro un conveniente tempo alla Salmodia, e per chi volesse allo studio. La Salmodia dovrebbe essere moderata, perchè la soverchia lunghezza genera precipitazione, rincrescimento, e dissipazione. Quanto più crebbero le Salmodie, le Orazioni, e le preci, si diminuirono in ogni tempo a proporzione il fervore, e la santità dei Regolari.*

5. *Non si dovrebbe ammettere distinzione di Monaci da Coro, o da servizio; questa disuguaglianza suscitò in ogni tempo gravissime liti, e discordie, e bandì lo spirito di Carità dalle Comunità Regolari.*

6. *Il Voto di permanenza perpetua non dovrà tollerarsi giammai. Gli antichi Monaci non lo conobbero, eppure furono la consolazione della Chiesa, e l'ornamento del Cristianesimo. I voti di castità, di povertà, di ubbidienza non si ammetteranno come regola comune, e sta-*

Digitized by Google

bile, ma chiunque vorrà farli, o tutti, o parte, dovrà chieder consiglio, e licenza al Vescovo, il quale però non permetterà giammai, che siano perpetui, nè passeranno l'anno, solo si darà la facoltà di rinnovarli, ma con le stesse condizioni.

7. Il Vescovo avrà tutta l'ispezione sulla loro condotta, su i loro studii, sul loro avanzamento nella cristiana perfezione: ad esso spetterà l'ammettere, o il discacciare gl' Individui, prendendo però sempre il consiglio di coloro, che già conviveranno in quel Monastero.

8. I Regolari degli Ordini che tuttora sussistono, potrebbero ancora esservi ammessi, benchè Sacerdoti, quando bramassero di attendere nel silenzio, e nel ritiro alla propria santificazione. In questo caso si potrebbe dispensare alla regola generale stabilita al numero secondo, talmente però, che anche i Sacerdoti non avessero altro metodo di vita differente dagli altri, nè si permetterà loro di celebrare, se non coerentemente alla regola sopra espressa, cioè che non vi sia più d'una, o al più due Messe per giorno: gli altri Sacerdoti dovranno essere contenti di concelebrare con la Comunità.

Similmente per la Riforma delle Monache.

§. 11.

Non si ammetteranno Voti perpetui fino a quaranta, o quarantacinque Anni: nel rimanente dette Monache si renderanno applicate a cose sode, e specialmente al lavoro, e si allontaneranno sopra ogni cosa dalla carnale spiritualità, che fa l'occupazione della maggior parte di quelle. Sarebbe solo a vedersi, se per esse convenisse assai meglio lasciare il Monastero nella Città,

Sistema sovversivo della disciplina vigente, sin dai tempi antichi approvata, e ricevuta, pernicioso, opposto ed ingiurioso alle Costituzioni Apostoliche, ed alle sanzioni di più Concilii anche Generali, e specialmente del Tridentino, favorevole alle maldi-

Digitized by Google

cenze, e calunnie degli Eretici contro i Voti Monastici, e gl' Istituti Regolari addetti ad una più stabile professione dei Consigli Evangelici.

Del Concilio Nazionale da convocarsi.

Promem. per la Convocaz. di un Concilio Nazionale §. 1.

LXXXV. La proposizione la quale dice, che basta una qualche cognizione della Storia Ecclesiastica per dover confessare, che la Convocazione di un Concilio Nazionale è una delle strade Canoniche per terminare nella Chiesa delle respettive Nazioni le differenze in materia di Religione;

Intesa nel senso, che le controversie spettanti alla Fede, ed ai costumi nate in qualsivoglia Chiesa possano terminarsi con giudizio irrefragabile dal Concilio Nazionale: quasichè al Concilio Nazionale competesse l'inerranza nelle questioni di Fede, e dei costumi,

Scismatica, Eretica.

Comandiamo adunque a tutti i Fedeli dell' uno, e dell' altro sesso, che non presumano di opinare, insegnare, e parlare intorno alla dette proposizioni, e dottrine contro quello che in questa nostra Costituzione vien dichiarato, cosichè chiunque congiuntamente, o separatamente insegnerà, difenderà, pubblicherà quelle, o alcuna di quelle, o anche ne tratterà disputando in pubblico, o in privato, se pur non fosse impugnandole, soggiaccia sul fatto stesso, senz' altra dichiarazione alle Censure Ecclesiastiche, ed altre pene stabilite dal diritto contro chi commette somiglianti cose.

Del resto con questa espressa riprovazione delle predette proposizioni, e dottrine, non intendiamo di approvare le altre cose contenute nel medesimo Libro,

Digitized by Google

essendosi specialmente in esso osservate moltissime proposizioni, e dottrine o affini a quelle che sono state condannate di sopra, o tali che mostrano siccome un temerario disprezzo della comune, ed approvata dottrina, e disciplina, così uno spirito sommamente avverso ai Romani Pontefici, e all' Apostolica Sede.

Due cose poi giudichiamo degne di essere specialmente notate, che intorno al Mistero Augustissimo della SSma Trinità nel §. 2. del Decreto della Fede usciron dette al Sinodo, se non con animo cattivo, certamente con imprudenza, le quali possono facilmente indurre in inganno specialmente i rozzi, e gl' incauti. La prima, mentre dopo aver giustamente premesso, che Iddio nel suo Essere rimane uno, e semplicissimo, soggiungendo subito, che l' istesso Dio si distingue in tre Persone, inconsideratamente si allontana dalla formola comune, e adottata nelle istituzioni della dottrina cristiana, nella qual formola si dice invero Dio uno in tre Persone distinte, non già distinto in tre Persone: Colla mutazione della qual formola in vigore delle parole s' insinua questo pericolo di errore, che si reputi distinta nelle Persone l' Essenza Divina, che la Fede Cattolica confessa talmente una in Persone distinte, che al tempo istesso la professa affatto indistinta in se stessa.

L' altra, che delle medesime tre Divine Persone insegna, che secondo le loro proprietà personali, e incomunicabili a parlare con più esattezza si esprimono, o si appellano Padre, Verbo, e Spirito Santo, come se fosse meno propria, ed esatta l'appellazione di Figlio, consecrata da tanti luoghi della Scrittura, dalla voce istessa del Padre scesa dal Cielo, e dalla Nuvola, come ancora dalla formola del Battesimo prescritta da Cristo, e da quella insigne Confessione, per la quale Pietro fu da Cristo medesimo chiamato Beato; e non si dovesse anzi ritenere ciò, che l'Angelico Maestro (*a*) istruito da Agostino insegnò ancor' Egli, che *nel nome di Verbo s'include la medesima proprietà che nel nome di Figlio*, dicen-

(*a*) S. Tommaso 1. *P. quest.* 34. *art.* 2. *ad* 3.

do cioè Agostino (*a*) *si dice Verbo per quello stesso che si dice Figlio*.

Nè và passata sotto silenzio quell' insigne temerità piena di frode usata dal Sinodo, il quale à avuto ardire non solamente di esaltare con profusissime lodi la dichiarazione dell' Assemblea Gallicana dell' anno 1682., già prima riprovata dall' Apostolica Sede, ma per conciliarle maggiore autorità inserirla insidiosamente nel Decreto intitolato *della Fede*, adottare palesemente gli Articoli in essa contenuti, e con la pubblica, e solenne professione di questi Articoli suggellar quelle cose, che quà e là s' insegnano in quest' istesso Decreto. Onde non solamente abbiamo Noi un assai più grave motivo di dolerci del Sinodo, che non ebbero i nostri Predecessori di dolersi di quei Comizj, ma si fa ancora una non leggiera ingiuria alla istessa Chiesa Gallicana, che il Sinodo abbia stimata degna di esser chiamata a patrocinare con la sua autorità gli errori, de'quali è infetto quel Decreto.

Laonde siccome gli Atti dell' Assemblea Gallicana tostochè uscirono alla luce, dal nostro Ven. Predecessore Innocenzo XI. con sue Lettere in forma di Breve date il dì 11. Aprile 1682., e poi più espressamente da Alessandro VIII. con la Costituzione *Inter multiplices* data il dì 4. Agosto 1690. furono a tenore dell' Apostolico lor Ministero riprovati, rescissi, dichiarati nulli, ed irriti, così molto più fortemente esige da Noi la Pastorale sollecitudine, che la recente loro adozione fatta nel Sinodo, infetta di tanti vizj, come temeraria, scandalosa, e particolarmente dopo i Decreti emanati dei nostri Predecessori sommamente ingiuriosa a questa Sede Apostolica, sia da Noi riprovata, e condannata, come con questa Nostra presente Costituzione la riproviamo, e condanniamo, e vogliamo che si tenga per riprovata, e condannata.

A questo genere di frode appartiene, che il Sinodo in quest' istesso Decreto della Fede riproducendo molti Articoli, che i Teologi della Facoltà di Lovanio sottopo-

(*a*) S. Agost. della Trinità *lib.* 7. *cap.* 2.

sero al giudizio di Innocenzo XI., ed anche altri dodici presentati a Benedetto XIII. dal Cardinal di Noailles, non à avuta difficoltà di risuscitare dal riprovato Secondo Concilio di Utrecht la vana, e antica impostura, e temerariamente spargerla nel volgo con queste parole, essere cioè notissimo all' Europa tutta, che quegli Articoli furono in Roma soggettati ad un severissimo esame, e che n' uscirono non solamente immuni da qualunque censura, ma ancora dai sopralodati Pontefici furono commendati: della quale asserita commendazione peraltro non solamente non vi à alcun'autentico documento, che anzi le si oppongono gli Atti dell' Esame conservati nei registri della nostra Suprema Inquisizione, dai quali apparisce solamente, che non fu sopra di essi proferito alcun giudizio.

Per questi motivi pertanto con Autorità Apostolica a tenore della presente Costituzione proibiamo, e condanniamo questo stesso Libro intitolato = *Atti, e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja dell' anno* 1786. = *In Pistoja per Atto Bracali Stampatore Vescovile. Con approvazione.*, sotto questo, o qualunque altro titolo stampato finora, o da stamparsi ovunque, ed in qualunque idioma, con qualunque edizione, o versione, come anche proibiamo, e interdiciamo tutti gli altri Libri in difesa del sudetto, o della di lui dottrina, tanto manoscritti, quanto forse di già stampati, o, lo che Dio non voglia, da stamparsi, e la lezione, descrizione, ritenzione, ed uso a tutti, e singoli Fedeli, sotto pena di Scomunica da incorrersi *ipso facto* dai Contraventori.

Comandiamo inoltre ai Venerabili Fratelli Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi, ed altri Ordinarii dei Luoghi, e agl' Inquisitori dell' eretica pravità, che onninamente reprimano, e costringano qualunque Contraditore, e ribelle con le censure, e con le sopradette pene, e con altri rimedii di diritto, e di fatto, invocato ancora a questo fine, se fia d' uopo, l' ajuto del braccio Secolare.

Vogliamo poi, che ai Transunti della presente Costituzione anche stampati, sottoscritti per mano di qual-

Digitized by Google

che Notaro pubblico, e muniti del Sigillo di Persona costituita in Dignità Ecclesiastica si presti onninamente la stessa fede, che si presterebbe agli stessi Originali se fossero esibiti, o mostrati.

Non sia dunque lecito ad alcuno violare queste Lettere di nostra dichiarazione, condanna, comando, proibizione, e interdizione, o ad esse temerariamente contradire. Che se alcuno presumerà ciò attentare, sappia che egli incorrerà nell' indegnazione dell' Onnipotente Iddio, e dei Beati di lui Apostoli Pietro, e Paolo.

Dato in Roma presso S. Maria Maggiore l' anno dall' Incarnazione di Nostro Signore mille settecento novantaquattro, il di 28. Agosto, l' Anno Ventesimo del Nostro Pontificato.

F. Card. Pro-Datario. R. Card. Braschi degli Onesti.

VISA

Di Curia G. Manassei.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EM.

In luogo ✠ del Piombo.

F. Laviazari.

Registrata in Segreteria de' Brevi.

Nell' Anno dalla Natività di Nostro Signor Gesù Cristo Mille settecento novantaquattro, Indizione duodecima, il giorno trentuno Agosto, nell' Anno Vigesimo del Pontificato del Santissimo Padre in Cristo, e Signore Nostro Signore PIO per divina providenza PAPA SESTO, le sopraddette Lettere Apostoliche furono affisse, e pubblicate alle Porte della Basilica Lateranense, e del Principe degli Apostoli, della Cancelleria Apostolica, della Curia Generale nel Monte Citatorio, nella Piazza di Campo di Fiore, e negli altri Luoghi soliti e consueti della Città da me Giovanni Renzoni Cursore Apostolico.

Felice Castellacci Maestro de' Cursori.

Digitized by Google

FINE

Digitized by Google